

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2012 -

(Legge n. 431 del 09.12.1998, articolo 11)

Sulla base di quanto stabilito dalla Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009, dal Decreto Dirigenziale R.T. n. 595/12 e dalla Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari n. 67 del 18.05.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che le persone in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda al Comune di Londa per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2012, secondo le regole e la procedura disciplinare stabilite dal presente bando.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Per essere ammessi al concorso le persone debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Londa;
2. essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
3. per i cittadini stranieri non comunitari: essere immigrati in possesso, in possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando e del certificato storico di residenza da almeno dieci anni ininterrotti nel territorio nazionale oppure da almeno cinque anni ininterrotti nella Regione Toscana, come stabilito dall'art. 11, comma 13 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008;
4. essere anagraficamente residenti nell'immobile per il quale chiedono il contributo;
5. essere nelle condizioni descritte alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 e successive modificazioni (questo requisito è richiesto per tutti i componenti della famiglia) come di seguito riportate:
 - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile e abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone e oltre;
 - non titolarità di diritti di cui al presente punto su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27.7.1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato secondo le modalità stabilite dalla Legge 392/78;
6. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8, e A9;
7. presentare una certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicazione della Situazione Economica – redditi 2011), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € 27.614,006;
8. presentare una certificazione dalla quale risulta un valore ISEE (Indicazione della Situazione Economica Equivalente – redditi 2011 - previsto dal Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni), un valore ISE e l'incidenza del canone annuo sul valore ISE entro i valori di seguito indicati:

- per essere collocati nella **FASCIA A**): avere un valore ISE uguale o inferiore a €. 12.493,78 (pari all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2012) ed avere un'incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 14%. Servono entrambi i requisiti;
 - per essere collocati nella **FASCIA B**): avere un valore ISE compreso tra € 12.493,78 (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2012) e € 27.614,006 (importo del precedente punto 7) e avere un'incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% e avere valore ISEE non superiore a € 15.320,00 (pari al limite per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica determinato con Deliberazione Regionale n. 699 del 01.08.2011). Servono tutti i requisiti;
9. non beneficiare, nell'anno 2012, di altri contributi pubblici, da qualunque ente corrisposti, erogati in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;
 10. per i candidati cittadini stranieri non comunitari: essere anagraficamente residenti da almeno 10 anni ininterrotti nel territorio nazionale oppure da almeno 5 anni ininterrotti nel territorio regionale.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e non comprensivo degli oneri accessori.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando nonché al momento dell'erogazione del contributo.

L'eventuale assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di assegnazione dell'alloggio.

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'Art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e dall'Art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.05.1999, n. 221, ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi; salvo un provvedimento del giudice, i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia.

ART. 3 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione economica del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare percepiti nel 2011.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto, cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

ART. 4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo globale verrà erogato nei limiti delle risorse che verranno assegnate al Comune di Londa sul Fondo Nazionale di cui alla L. n. 431/98.

Il contributo si riferisce al canone di locazione relativo al periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE in modo da ridurre tale incidenza:

- al 14% per chi è collocato in FASCIA A. In questo caso il contributo non potrà comunque superare l'importo di €. 3.100,00;
- al 24% per chi è collocato in FASCIA B. In questo caso il contributo non potrà comunque superare l'importo di €. 2.325,00;

Il contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione, calcolato in mesi interi, e di effettiva residenza anagrafica nell'alloggio. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Per determinare la situazione economica si applicano le norme del D.Lvo n. 109/1998 e successive modificazioni e del DPCM n. 221/1999. Le certificazioni ISE/ISEE debbono essere in corso di validità e riferite ai redditi dell'anno 2011.

L'entità del contributo potrà essere erogato con percentuali diverse dal 100% eventualmente dovuto. Il Comune di Londa, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, si riserva la facoltà di destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B" che, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

L'attribuzione definitiva delle risorse da parte della Regione ai Comuni avviene secondo il seguente ordine di priorità:

1. contributi a favore dei soggetti collocati nella Fascia A;
2. contributi a favore dei soggetti collocati nella Fascia B.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo. E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (la data di disponibilità dell'alloggio da cui decorre la decadenza è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione).

ART. 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono pervenire al Comune di Londa, Piazza Umberto I n. 9 - 50060 Londa entro il termine perentorio delle **ore 12:30 del giorno 30 giugno 2012**. Farà **esclusivamente** fede la data e l'ora di acquisizione della richiesta al protocollo del Comune.

ART. 6 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente concorso e le dichiarazioni devono essere compilate **UNICAMENTE sui moduli appositamente predisposti dal Comune**. I moduli sono reperibili sul sito del Comune, nonché presso lo Sportello sociale di I livello il venerdì in orario 9:00-12:00 - Telefono 055-8352538.

Le domande devono essere sottoscritte con le modalità indicate nel modello predisposto e devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione.

ART. 7 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il richiedente può concorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del presente bando (notizie anagrafiche e patrimoniali). Tali dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dallo stesso decreto, anche per il tramite degli uffici e organismi ispettivi del Ministero delle Finanze.

Il richiedente è invece tenuto ad **allegare in copia** i documenti di seguito specificati:

- 1) certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda e con riferimento ai redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare per l'anno 2011;
- 2) il contratto di affitto in corso di validità;
- 3) la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di registrazione del contratto per l'anno in corso;
- 4) il permesso di soggiorno (per i soli cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità europea);

5) documento di identità valido del richiedente;

ART. 8 - FORMAZIONE E PUBBLICITA' DELLA GRADUTORIA

I richiedenti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria in due distinte fasce "A" e "B" e verranno collocati, all'interno di ciascuna fascia, in ordine di incidenza del canone sul valore ISE. L'apposita Commissione comunale istruisce le domande e ne verifica l'ammissibilità; così come stabilito dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'ufficio competente è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. La Commissione comunale predispone e adotta la graduatoria provvisoria. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune il **10 luglio 2012** per 15 giorni consecutivi. La Commissione si esprime in merito alle opposizioni ricevute. Il **10 agosto 2012** verrà pubblicata all'Albo pretorio la graduatoria definitiva.

Avverso la graduatoria gli interessati possono proporre opposizione scritta intestata al Responsabile del Servizio Affari generali e Finanziari entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa.

La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio.

Non verrà data nessuna comunicazione personale ai concorrenti ammessi. I concorrenti dovranno consultare l'Albo pretorio del Comune (cartaceo e con modalità informatica sul sito istituzionale del Comune) oppure rivolgersi allo Sportello sociale di I livello.

ART. 9 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo, in un'unica soluzione, a seguito di ricevimento delle risorse economiche da parte della Regione Toscana, sulla base della graduatoria definitivamente approvata, **previa verifica delle ricevute di pagamento del canone.**

In caso di morosità e di non presentazione della dichiarazione scritta di sanatoria da parte del locatore, il Comune potrà erogare al richiedente solo la quota di contributo spettante in relazione alla somma dei canoni effettivamente pagati e documentati dalle ricevute dei pagamenti effettuati; in caso di morosità del soggetto richiedente il contributo stesso, la competente commissione comunale si riserva la facoltà di provvedere al versamento del contributo direttamente al proprietario dell'abitazione locata.

In caso di decesso del richiedente il contributo sarà liquidato agli eredi che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data di decesso e che dimostrino il loro stato con apposita certificazione.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procede nel seguente modo:

- canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

LE COPIE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE TASSATIVAMENTE, SENZA NESSUNA ULTERIORE RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE, ALLO SPORTELLO SOCIALE DI I LIVELLO ENTRO IL 15 DICEMBRE 2012.
IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE NON SARÀ EROGATO IL CONTRIBUTO.

ART. 10 - CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Sono cause di decadenza dal beneficio con effetto dal loro manifestarsi:

- il rilascio dell'alloggio occupato senza assunzione in locazione di un altro alloggio nel Comune di Londa;
- la resa di dichiarazioni false e non veritiere nell'ambito del procedimento.

ART. 11 - MONITORAGGIO

Per il monitoraggio sui richiedenti di tali aiuti vengono richiesti i seguenti dati:

- mq. alloggio quali risultano dalla Tariffa Igiene Ambientale;
- numero persone ultra 65enni presenti nel nucleo familiare;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- situazione di morosità già presente alla presentazione della domanda;
- procedura di sfratto avviata;
- tipologia del contratto registrato;
- numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali e delle spese occorse.

Relativamente a casi particolari in cui sia ritenuta necessaria una valutazione particolare, il Comune invierà apposita segnalazione alla Guardia di Finanza per ulteriori e più approfonditi controlli.

ART. 13 - PUBBLICITA'

Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione integrale all'Albo Pretorio del Comune di Londa, nonché mediante diffusione di un avviso da inserire sul sito Internet del Comune (www.comune.londa.fi.it) ed affissione negli spazi pubblici comunali.

ART. 14 - NORME FINALI

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti mediante la compilazione delle domande di partecipazione al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazioni di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998. Il trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, sarà curato dal Servizio Affari Generali e Finanziari del Comune di Londa, tramite l'inserimento in banche dati, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è

necessaria e obbligatoria ai fini della formazione della graduatoria. All'interessato sono riconosciuti, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, i diritti di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dal D.Lgs 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Londa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e ss.mm., al D.M. 221/1999, alla L.R.T. 96/96 e ss.mm, al D.Lgs. 109/1998; al D.P.C.M. 221/1991, alla Deliberazione G.R.T. n. 265/2009, al Decreto Dirigenziale R.T. 595/2012.

Londa, 21.05.2012

Il Responsabile
del Servizio Affari generali e Finanziari
Dott. Moreno Fontani